

FONDO

PERSEO SIRIO

**FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE
LOCALI E SANITÀ, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITÀ E
DEI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E DELLE AGENZIE FISCALI**

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

NORME GENERALI

ARTICOLO 1: Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito "anticipazione"), così come previsto dall'art.13bis dello Statuto di Perseo Sirio dell'art.11 comma 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 252/05 (di seguito "decreto").

In caso di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è possibile anticipare la sola porzione eventualmente residua della posizione individuale.

“ Invitiamo i Soci a valutare attentamente gli effetti che i prelievi anticipati producono sulla consistenza del montante finale e conseguentemente sull'adeguatezza della prestazione pensionistica ”

ARTICOLO 2: Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 1) L'Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) Per sostenere spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni, relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) Acquisto per sé o per i figli della prima casa di abitazione;
 - c) Spese per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alla lettera a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della L.457 del 5 agosto 1978, relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i propri figli;
 - d) Per ulteriori esigenze degli aderenti (solo dipendenti privati).
- 2) Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c), d) è che il periodo d'iscrizione del Socio sia pari ad almeno 8 anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme di previdenza complementare per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Sull'importo erogato, al netto degli importi già tassati, verrà applicata la tassazione come da normativa vigente.
- 3) L'anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dal Socio in qualsiasi momento (Ai fini del calcolo dell'anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme di previdenza complementare per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale). Sull'importo erogato, al netto degli importi già tassati, verrà applicata la tassazione come da normativa vigente.
- 4) Le Anticipazioni di cui al precedente comma 1 possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza; tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione.
- 5) A norma dell'art.11 comma 4 del D.Lgs174/12, le domande di cui ai precedenti b), c) e d), avanzate da soci residenti alla data degli eventi sismici del maggio e giugno 2012, nelle province di Ferrara, Bologna, Mantova, Modena, Reggio Emilia e Rovigo sono accolte a prescindere dal requisito degli 8 anni di Anzianità. La deroga ha una durata triennale (data inizio dall'evento) e scadrà il 21 maggio 2015. Sull'importo erogato, al netto degli importi già tassati, verrà applicata la tassazione prevista dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3: Importo dell'Anticipazione

- 1) L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
 - 75% del montante nei casi di cui ai punti a), b), c) del precedente art.2;
 - 30% del montante nel caso di cui al punto d) del precedente art.2.

- 2) L'importo massimo anticipabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale, esclusi eventuali contributi figurativi, ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile, successivo a quello in cui l'anticipazione si intende definita;
- 3) L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle Anticipazioni si rinvia al "Documento sul regime fiscale";
- 4) L'anticipazione può essere richiesta dal Socio anche più di una volta, purchè la somma rientri nei limiti sopra individuati;
- 5) Le somme erogate a titolo di Anticipazione, possono essere reintegrate dal Socio, previo accordo con Perseo Sirio, tramite versamenti volontari effettuati con bonifico bancario che dovrà portare la causale "Reintegro Anticipazione".

ARTICOLO 4: Modalità di richiesta ed erogazione

- 1) L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dal Socio compilando l'apposito modulo reperibile presso la Sede del Fondo Perseo Sirio, oppure sul sito web www.fondoperseosirio.it. Il modulo dovrà essere presentato in originale (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) debitamente sottoscritto dal Socio, mentre potrà essere presentata copia conforme all'originale di tutta la documentazione allegata;
- 2) Perseo-Sirio provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite accredito a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Socio e da esso indicato nel modulo di richiesta.
- 3) Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, Perseo Sirio invierà al Socio richiedente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 90 giorni decorre dalla data di completamento della documentazione.
- 4) In presenza di documentazione regolare e completa, Perseo Sirio non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore del Socio che dovesse successivamente risultare non legittimato a richiedere l'Anticipazione.

CASI PER I QUALI E' POSSIBILE CHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

ARTICOLO 5: Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 1) L'Anticipazione è concessa al Socio per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli; per terapie e/o interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione può essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico e/o economico.
- 2) Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie, sostenute dal Socio o dai familiari per prestare assistenza al beneficiario della prestazione, connesse alla terapia o all'intervento, purchè debitamente documentate, quali :
 -  Spese di viaggio per se e/o familiari
 -  Spese di soggiorno per se e/o familiari
- 3) L'Anticipazione, infatti, viene riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria grava sul reddito del Socio e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge e i figli.
- 4) L'anticipazione può essere richiesta entro 120 giorni (centoventi giorni) dall'effettuazione della spesa.
- 5) Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la seguente documentazione:
 -  **Mod.1** - Certificazione da parte della competente struttura pubblica (ASL o altra struttura sanitaria individuata dalle singole regioni), del carattere straordinario della terapia o dell'intervento o delle gravissime condizioni di salute ai sensi dei "Decreto";
 -  Fatture e/o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti (sono accolte le domande corredate da preliminari di spesa, fermo restando che il perfezionamento dell'operazione è comunque sempre legato alla produzione della documentazione che attesta l'avvenuta spesa);
 -  Documentazione comprovante il rapporto di parentela (es: Stato di Famiglia, Estratto di Nascita, documentazione comprovante adozione e/o riconoscimento);
 -  **Mod.2** - Informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/03;
 -  Fotocopia del codice fiscale e del documento d'identità, in corso di validità, di tutti i firmatari dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/03;
 -  **Mod.6** - Eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della Società Finanziaria in caso di presenza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto.
- 6) Perseo-Sirio, valutata la particolare necessità e urgenza, documentata con idonea previsione di spesa, può corrispondere al Socio le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale e produzione della documentazione fiscale comprovante di cui sopra.
- 10) L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivo di spesa...) la documentazione a chiusura deve essere inviata al Fondo entro i 12 (dodici) mesi successivi alla liquidazione della richiesta. Qualora la documentazione definitiva presentata, non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di versare contributi reintegratori per le somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate, altrimenti, l'importo non giustificato e non reintegrato verrà detratto dalla successiva, eventuale, richiesta di anticipazione.

ARTICOLO 6: Acquisto della prima casa di abitazione per il Socio o per i Figli

- 1) L'Anticipazione è concessa al Socio per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione, anche qualora sia ubicata all'estero. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purchè debitamente documentate.
- 2) Si considera prima casa di abitazione quella destinata alla residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte del Socio o del Beneficiario dell'acquisto i seguenti documenti:

- Acquisto di una quota della proprietà immobiliare, avendo a riferimento il valore della quota e non quello dell'intero immobile, a condizione che la quota dello stesso, costituisca prima casa e che sia destinato a residenza o dimora abituale del Socio o dei suoi figli;
 - Acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che lo stesso costituisca prima casa di abitazione del Socio o dei figli e che tale destinazione sia adeguatamente documentata;
 - Acquisto della nuda proprietà di un immobile, a condizione che il Socio o i figli abbia anche ivi stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata.
- 7) Le comunicazioni con cui l'aderente dichiara di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita non danno diritto all'Anticipazione, qualora tale affermazione non trovi risponenza nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo al Socio stesso, ai propri figli ovvero al coniuge in regime di comunione legale dei beni.
- 8) L'Anticipazione NON PUO' ESSERE richiesta:
-  Da parte del Socio che sia coniuge separato già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge, sul presupposto che l'assegnazione della casa non sottrae la titolarità del diritto di godimento al coniuge non assegnatario, né il diritto di godimento in via definitiva;
 -  In caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà del Socio;
 -  Per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico del Socio, come nel caso di acquisti gratuiti (es: donazioni).
- 9) L'Anticipazione può/deve essere richiesta entro 18 mesi (diciotto mesi) dal perfezionamento dell'acquisto o dell'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.
- 10) Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (atto preliminare di compravendita, atto di prenotazione alloggio per acquisto in cooperativa,...), la documentazione a chiusura della richiesta erogata, deve essere inviata entro i 12 mesi (dodici mesi) successivi alla liquidazione della stessa. Qualora la documentazione definitiva presentata, non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di versare contributi reintegratori per le somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate, altrimenti, l'importo non giustificato e non reintegrato verrà detratto dalla successiva, eventuale, richiesta di anticipazione.

ARTICOLO 7: Interventi di ristrutturazione di cui all'art.3 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n.380/01, relativamente alla prima casa di abitazione per se o per i propri figli

- 1) L'Anticipazione è concessa al Socio per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'art.3 comma 1 lettere a), b), c) e d) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia di cui al D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001.
- 2) Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione del Socio o dei figli. E' escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà del Socio o dei figli, ma di terzi, anche laddove sia destinato ad abitazione principale del Socio o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'art.6 comma 2, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
- 3) L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
 -  Di manutenzione ordinaria:
 - Opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
 -  Di manutenzione straordinaria:
 - Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, purchè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

febbraio 1998, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs.449 del 27 dicembre 1997:

-  Copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori (se previste dalla legislazione edilizia), ovvero copia dell'autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 attestante il possesso della stessa disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari;
 -  Copia dei preventivi di spesa sottoscritti.
- 7) L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi iniziati entro i 18 mesi antecedenti la data di richiesta.
 - 8) Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi,...), la documentazione a chiusura della richiesta erogata deve essere inviata entro 12 mesi successivi alla liquidazione della richiesta. Qualora la documentazione definitiva presentata, non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di versare contributi reintegratori per le somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate, altrimenti, l'importo non giustificato e non reintegrato verrà detratto dalla successiva, eventuale, richiesta di anticipazione.

ARTICOLO 8: Ulteriori esigenze dell'aderente

- 1) L'Anticipazione è inoltre concessa al Socio per ulteriori sue esigenze, decorsi 8 anni (otto anni) dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30% (trenta per cento).
- 2) Unitamente al modulo di richiesta di anticipazione deve essere presentata la seguente documentazione:

ARTICOLO 8: Ulteriori esigenze dell'aderente

- 3) L'Anticipazione è inoltre concessa al Socio per ulteriori sue esigenze, decorsi 8 anni (otto anni) dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30% (trenta per cento).
- 4) Unitamente al modulo di richiesta di anticipazione deve essere presentata la seguente documentazione:
 -  **Mod.2** - Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03;
 -  Fotocopia del codice fiscale e del documento d'identità, i corso di validità, di tutti i firmatari dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/03;
 -  **Mod.6** - Eventuale liberatoria o attestazione di estinzione del debito della Società Finanziaria in caso di presenza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto;
 -  Per gli iscritti di cui all'art.2 punto 5, autocertificazione da parte del richiedente circa la residenza, alla data degli eventi sismici del mese di maggio e giugno 2012, in una delle province indicate nel Decreto: Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Rovigo e Reggio Emilia. Il Fondo si riserva comunque la possibilità di effettuare ulteriori verifiche a campione.

ARTICOLO 9: Spese

Su ciascuna Anticipazione viene applicata una trattenuta di 9,00 €(nove euro) a copertura delle spese amministrative. Il predetto importo viene prelevato dalla posizione individuale al momento dell'operazione.

ARTICOLO 10: Reiterabilità delle richieste

- 1) La richiesta di Anticipazione è reiterabile, anche in riferimento a una medesima causale. Le richieste successive alla prima, ai fini dei limiti massimi stabiliti, scontano gli importi di precedenti anticipazioni.
- 2) Non sarà possibile chiedere una nuova anticipazione, per qualsiasi causale, se non si è provveduto ad inviare tutta la documentazione definitiva relativa ad una precedente richiesta.
- 3) Qualora la documentazione definitiva presentata, non giustifichi compiutamente l'anticipazione erogata, rimane a carico del richiedente l'obbligo di versare contributi reintegratori per le somme indebitamente percepite, comprensive delle ritenute fiscali applicate, altrimenti, l'importo non giustificato e non reintegrato verrà detratto dalla successiva, eventuale, richiesta di anticipazione.

ARTICOLO 11: Reintegro delle Anticipazioni

Le Anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del Socio e in accordo con Perseo Sirio, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti i limiti del beneficio fiscale. Sulle somme eccedenti detto limite è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta stessa pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

ARTICOLO 12: Richieste di Anticipazioni durante operazioni di switch

Nel caso in cui ci sia una richiesta di Anticipazione durante l'esecuzione di cambio comparto richiesta dal Socio (switch), la pratica dell'Anticipazione verrà sospesa in attesa che venga terminata la richiesta di switch.

13. Deroga recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016

In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione del decreto legge 17/10/2016 n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ha disposto, all' art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, alle richieste di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati in calce al documento, si applica in via transitoria quanto previsto dal d.lgs 252/2005 per la causale delle spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare. Tale deroga è valida fino al 23 agosto 2019.

Anticipazioni per terremotati del centro Italia - Comuni interessati:

Sisma del 24/08/2016

REGIONE ABRUZZO

1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO

9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant' Angelo (RI);
15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE

19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC);

37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA

49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR);
58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

Sisma del 26 e 30/10/2016

REGIONE ABRUZZO

1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo;

REGIONE LAZIO

7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti; 11. Rivodutri (RI);

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastone (MC);
20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata;
37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC);

57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);

REGIONE UMBRIA.

69. Spoleto (PG).

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato D.Lgs) ed in relazione ai dati sensibili che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

-  Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di **PERSEO SIRIO - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC, del CNEL, delle Università, degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali** (di seguito chiamato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa) a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
-  b) può anche essere diretto all'espletamento da parte del Fondo della finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

-  Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4, comma 1, lett. a) del D.Lgs; raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;
-  Il trattamento è effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
-  Il trattamento è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (compagnie di Assicurazioni, banche, SIM, Società di Gestione Dati ecc.) .

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

-  obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio);
-  strettamente necessario all'esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all'erogazione delle prestazioni;
-  facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato stesso .

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

-  obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio);
-  strettamente necessario all'esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all'erogazione delle prestazioni;
-  facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato stesso .

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

-  I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lett.a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Compagnie Assicuratrici, SIM, Istituti Bancari, agli Organismi associativi del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, all'INPS gestione dipendenti pubblici. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge;
-  I dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o servizi di archiviazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1.lett.a), verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 D.Lgs. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la ratificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento..

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è **PERSEO SIRIO** - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL, dell'Università, dei Centri di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali; I dati identificativi del Responsabile del Trattamento Dati, possono essere acquisiti presso la sede del Fondo – Via degli Scialoja, 3 00196 Roma.